

TRIBUNALE DI MATERA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO ex art. 414 c.p.c.

**CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 c.p.c.**

Per le prof.sse **FARINA ANNA**, nata a Matera il 30.08.1962 e residente in Nova Siri (MT) alla via della Libertà n. 21/A (cod. fisc.: FRNNNA62M70F052M) e **PUGLIESE ANGELA**, nata a Nova Siri (MT) il 10.06.1968 ed ivi residente alla via Kennedy n. 15 (cod. fisc.: PGLNGL68H50A942Y), rappresentate e difese dall'avv. Francesco Mele (cod. fisc.: MLEFNC57L18F399V) -il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al num. di fax: 0835.971810 o all'indirizzo pec: mele0092@certavvmatera.it- nel cui studio in Policoro, via S. Allende 19, sono elettivamente domiciliate per mandato in calce al presente atto, in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, che, firmata digitalmente ed allegata al presente atto, è da intendersi in calce al medesimo, ai sensi dell'art. 83, III comma, c.p.c.

-RICORRENTI-

Contro: 1) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, ambito territoriale di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore Via Lucana 194, Matera (C.F. 0001420779); **2) ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SETTEMBRINI”**, via E. Fermi, Nova Siri (MT), in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F. 82002160776); **3) ISTITUTO COMPRENSIVO “I. MORRA”** Via Giustino Fortunato 6, Valsinni (MT); in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F. 90024330772), tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza

-RESISTENTI-

nonché nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie GPS (Graduatorie Provinciali e di Istituto di supplenze) per la provincia di Matera, valide per gli AA. SS. 2020/21 e 2021/2022, per le classi di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) e EEEE (scuola primaria), prima fascia

-LITISCONSORTI-

PER LA DECLARATORIA



di illegittimità della rettifica del punteggio e della posizione delle ricorrenti nelle GPS (Graduatorie Provinciali e di Istituto di supplenze) previste dall'O.M. n. 60/2020, della provincia di Matera -posto comune e sostegno- del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, pubblicate con prot. 107 del 17.09.2020 e successivi prot. 110 del 21.09.2020 e prot. n. 111 del 02.10.2020, e **per la declaratoria** del diritto delle ricorrenti al reinserimento nelle graduatorie medesime (Classi di concorso AAAA e EEEE) con il punteggio precedentemente riconosciuto

PREVIA DISAPPLICAZIONE

del decreto dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, Ufficio IV, Ambito territoriale di Matera n. 65 del 30.06.2021, mai comunicato alle ricorrenti (Doc. 01), nonché **del decreto** di rettifica punteggio del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Morra” di Valsinni, prot. n. 4097 del 17.06.2021 (doc. 03), riguardo a Farina Anna, e **del decreto** di rettifica punteggio del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “L. Settembrini” di Nova Siri, prot. n. 4129 del 18.06.2021, riguardo a Pugliese Angela (Doc. 02) e, occorrendo, del decreto dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, Ufficio IV, Ambito territoriale di Matera n. 17 dell'11.03.2021 (Doc. 04).

PREMESSA IN FATTO

1)-Le ricorrenti, in possesso dei relativi titoli, hanno presentato domanda di inserimento nelle nuove GPS nelle istituzioni scolastiche della provincia di Matera, valide per gli AA.SS. 2020/21 e 2021/2022, per le classi di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) e EEEE (scuola primaria), prima fascia, **quanto a Farina Anna** e classe di concorso EEEE (scuola primaria) prima fascia, **quanto a Pugliese Angela**, venendo incluse nelle relative graduatorie GPS (Doc. 05) approvate con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale – ambito territoriale di Matera, con prot. 107 del 17.09.2020 (doc 06), nella posizione 109 con punti 50 classe di concorso AAAA e nella posizione 111 con punti 52 classe di concorso EEEE, **quanto a Farina Anna**, e nella posizione 36 con punti 94 classe di concorso AAAA, **quanto a Pugliese Angela**;

2)-nell'attribuzione del punteggio sono stati considerati anche i servizi prestati



dalle ricorrenti negli anni precedenti per gli incarichi di supplenze loro conferiti in quanto incluse nelle graduatorie c.d. GAE, alle quali erano state ammesse con riserva in forza di provvedimento cautelare reso dal TAR del Lazio (cfr. ordinanza n. 8272/2016 del 27.12.2016; Doc. 07) nel procedimento n. 10594 del 2016 Reg. Ric. promosso dalle ricorrenti, unitamente ad altri cointeressati, al fine di conseguire l'annullamento, previa sospensione della sua efficacia, del d.m. 495 del 2016 nella parte in cui disciplinando le modalità di scioglimento della riserva nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle g.a.e. entro il termine del 08.07.2016 non prevedeva la possibilità di inserimento nella iii fascia o in una eventuale graduatoria aggiuntiva dei docenti che avevano conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002 (situazione, quest'ultima, in cui versavano le odierni ricorrenti);

3)-con sentenza n. 9778/2020 (Doc. 08) il TAR del Lazio, pronunciando sul merito del ricorso, lo ha rigettato;

4)-la sentenza è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato che, ad oggi, non si è ancora pronunciato sul gravame iscritto al n. 257/2021 Reg. Ric. (cfr. atto di appello del 7.12.2020 e ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensiva 507/21 del 04.02.2021; docc. 09 e 10);

5)-sta di fatto che l'Ufficio Scolastico Regionale con decreto n. 17 dell'11.03.2021 (Doc. 04) preso atto della richiamata sentenza n. 9778/2020, resa dal TAR Lazio, ha ritenuto di darvi esecuzione, disponendo “*il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento-terza fascia- di Infanzia e Primaria di questa provincia, in cui i ricorrenti risultano inseriti con riserva*” mentre con successivo **decreto n. 65 del 30.06.2021 (Doc. 01)** ha altresì provveduto, su conforme decreto dei dirigenti degli Istituti comprensivi presso i quali le ricorrenti avevano stipulato il primo contratto di lavoro (decreto prot. n. 4097 del 17.06.2021 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Morra” di Valsinni, riguardo a Farina Anna, e decreto prot. n. 4129 18-06-2021 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “L. Settembrini” di Nova Siri, riguardo a Pugliese Angela) a rettificare il punteggio loro attribuito nelle graduatorie GPS, con esclusione di quello maturato per il servizio prestato in forza di incarichi di supplenza loro conferiti in quanto incluse nelle GAE, cui erano state ammesse con riserva. Tanto sul presupposto che il



depenamento dalle graduatorie GAE avrebbe comportato anche la rettifica del punteggio attribuito nelle graduatorie GPS (cfr. decreti prot. n. 4129 del 18-06-2021 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "L. Settembrini" e prot. n. 4097 del 17.06.2021 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Morra" di Valsinni);

6)-nello specifico, a Farina Anna, da punti 50 (classe di concorso AAAA) e 52 (classe di concorso EEEE) precedentemente riconosciuti sono stati riassegnati **punti 17** per entrambe le classi di concorso, mentre a Pugliese Angela, da punti 94 precedentemente riconosciuti nella classe di concorso AAAA sono stati riassegnati **punti 86**.

Premesso quanto sopra, si deduce la illegittimità della rettifica del punteggio disposta con il richiamato decreto dell'Ufficio scolastico Provinciale n. 65 del 30.06.2021 e dei connessi provvedimenti conformi dei dirigenti degli Istituti Comprensoriali n. 4097 del 17.06.2021 (I. Morra) e n. 4129 18-06-2021 (L. Settembrini) nonché, occorrendo, del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale n. n. 17 dell'11.03.2021, per i seguenti

MOTIVI

sulla rettifica del punteggio quale provvedimento consequenziale alla sentenza del TAR Lazio n. 9778/2020.

Si evince dal contenuto del decreto n. 65 del 30.06.2021 -sia pure indirettamente, in quanto nella motivazione non se ne fa espresso riferimento- che la rettifica del punteggio sarebbe stata disposta su proposta degli Istituti comprensoriali presso i quali le ricorrenti avevano stipulato il primo contratto di lavoro di cui ai richiamati decreti dirigenziali **n. 4097 del 17.06.2021** (I. Morra) mai notificato a Farina Anna, e **n. 4129 del 18-06-2021** (L. Settembrini); rettifica disposta in attuazione del precedente decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale n. 17 dell'11.03.2021, a sua volta adottato in dichiarata ottemperanza della richiamata sentenza del TAR Lazio che aveva comportato la caducazione del provvedimento cautelare reso nel relativo giudizio, con le quali le ricorrenti erano state inserite con riserva nelle graduatorie GAE.

Sicché, ad avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale (area Territoriale di Matera) e dei dirigenti degli Istituti comprensoriali su cui conforme proposta il decreto di



rettifica del punteggio è stato adottato, la cancellazione delle ricorrenti dalle graduatorie GAE avrebbe comportato l'automatica perdita del punteggio maturato nell'espletamento dei servizi di insegnamento espletati in forza dei contratti di lavoro stipulati quali docenti inclusi con riserva nella suddetta graduatoria GAE, con conseguente rettifica del punteggio e della posizione assegnata nella graduatoria GPS, in cui le medesime pure erano state incluse con il riconoscimento di quel punteggio.

La disposta rettifica non è tuttavia conforme ai principi normativi che disciplinano la materia e, in particolare, alle disposizioni dettate a tutela del lavoro.

Compete invero alle ricorrenti il diritto al riconoscimento del servizio espletato in forza dei contratti di lavoro stipulati quali docenti inclusi con riserva nella suddetta graduatoria GAE (ossia nel periodo dal 2017 al 2020) non solo a fini economici e previdenziali, ma anche giuridici, osservandosi al riguardo che gli effetti di cui **all'art. 2126, primo comma, c.c.**, sono non soltanto quelli di natura economica, ma si estendono a tutte le altre prestazioni riconosciute dalla legge in favore del lavoratore.

Com'è noto **l'art. 2126 c.c.**, disponendo che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione (salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa) e che, se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione, detta per il contratto di lavoro una disciplina speciale rispetto a quella prevista in generale per i contratti. In particolare, esso non deroga alla disciplina generale dell'invalidità del contratto per il periodo successivo alla dichiarazione della nullità o alla pronuncia di annullamento, **ma disciplina gli effetti già realizzatisi di un rapporto di fatto svoltosi tra le parti, assicurando al lavoratore le utilità di norma scaturenti dall'esecuzione della prestazione lavorativa.**

In dottrina si è osservato che la speciale disciplina di cui all'art. 2126 è stabilita in funzione protettiva del prestatore di lavoro, al fine di garantire allo stesso la titolarità dei diritti nascenti dal contratto invalido e dal rapporto che ne scaturisce per effetto della sua esecuzione.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 2126 c.c. si applica anche alle



ipotesi di prestazione di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (v. ad esempio Cass. 991/16 e Cass. 22320/13).

Si ritiene inoltre che la disciplina specifica prevista dall'art. 2126 si applichi anche quando il rapporto di lavoro subordinato instaurato con un ente pubblico non economico sia affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa. In tali casi il lavoratore ha diritto al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (v. Cass. 23645/16 e Cass. 23420/04).

Va soggiunto che secondo la Suprema Corte (Cass. n. 12749 del 2008) la prestazione di lavoro subordinato svolta alle dipendenze di un ente pubblico non economico, sebbene espletata in violazione di norme imperative, dà diritto al dipendente, a norma dell'art. 2126, non solo ai compensi previsti per quel tipo di rapporto, ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo le regole previste per gli impiegati pubblici (nello stesso senso v. anche Cass. 1639/12 e la già citata 23645/16; così anche, più di recente, Cass. 31648/18, in motivazione).

Va peraltro sottolineato che, nel caso di specie, i contratti stipulati dalle ricorrenti in quanto incluse con riserva nelle graduatorie GAE non possono considerarsi affetti da nullità dovuta a causa illecita in quanto legittimamente stipulati in forza di un provvedimento giudiziale, sia pure di natura cautelare; quindi, per il tempo in cui hanno avuto corso essi sono da considerare pienamente legittimi a tutti gli effetti, compreso il correlativo diritto delle ricorrenti a vedersi riconoscere il punteggio (valido ai fini della carriera lavorativa di docente) maturato per quel servizio, al fine del loro inserimento nelle richiamate graduatorie GPS della provincia di Matera.

Va peraltro soggiunto, che l'accertamento del diritto delle ricorrenti all'inclusione nelle graduatorie GAE è tuttora *sub iudice*, non avendo il Consiglio di Stato deciso il gravame interposto dalle ricorrenti avverso la sentenza del TAR in base alla quale è stata disposta la rettifica del punteggio oggetto del presente ricorso.

Risulta, inoltre, alle ricorrenti che nessun altro Ufficio Scolastico provinciale abbia adottato provvedimenti di rettifica del punteggio, lasciando inalterata la posizione dei docenti inclusi nelle graduatorie GPS con il punteggio maturato per



il servizio espletato in quanto ammessi con riserva nelle anzidette graduatorie GAE. La disposta rettifica del punteggio, del resto, nello stesso ambito provinciale di Matera, nemmeno è stata adottata riguardo a tutti i docenti destinatari di provvedimento di depennamento dalla graduatoria G.A.E., per essere stato rigettato il ricorso nel corso del quale erano stati ammessi con riserva in quelle graduatorie. Tanto, senza considerare che con riferimento a numerosi docenti, pure inclusi nelle graduatorie GPS con il punteggio maturato per il servizio prestato per essere stati inclusi con riserva nella graduatoria GAE, nessun provvedimento di depennamento da quella graduatoria e, conseguentemente, di rettifica del punteggio GPS è stato ancora adottato per essere ad oggi ancora pendenti i procedimenti innanzi al TAR del Lazio in cui fu disposta, in via cautelare, la loro ammissione con riserva nell'anzidetta graduatoria GAE. Sicché, la disposta rettifica del punteggio adottata nei confronti delle ricorrenti, si appalesa illegittima anche per grave disparità di trattamento.

P.T.M.

Voglia l'adito Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione, così provvedere:

previa disapplicazione del decreto dell'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, Ufficio IV, Ambito territoriale di Matera n. 65 del 30.06.2021** (mai comunicato alle ricorrenti) nonché **del decreto di rettifica punteggio del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Morra" di Valsinni, prot. n. 4097 del 17.06.2021** (riguardo a Farina Anna) e **del decreto di rettifica punteggio del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "L. Settembrini" di Nova Siri, prot. n. 4129 18-06-2021** (riguardo a Pugliese Angela) e, occorrendo, **del decreto dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, Ufficio IV, Ambito territoriale di Matera n. 17 dell'11.03.2021**, dichiarare l'illegittimità della rettifica del punteggio e della posizione delle ricorrenti nelle GPS (Graduatorie Provinciali e di Istituto di supplenze) previste dall'O.M. n. 60/2020, della provincia di Matera -posto comune e sostegno- del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I[^] e II[^] grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, pubblicate con prot. 107



del 17.09.2020 e successivi prot. 110 del 21.09.2020 e prot. n. 111 del 02.10.2020, e, per l'effetto, **accertare e dichiarare il diritto** delle ricorrenti al reinserimento nelle graduatorie medesime (Classi di concorso AAAA e EEEE) con il punteggio precedentemente riconosciuto.

2) Ordinare agli Enti resistenti l'esibizione in giudizio di tutti gli atti e documenti relativi alla controversia.

3)-Condannare i suddetti e ENTI, in solido e/o per quanto di ragione, alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, compreso il rimborso forfetario ex art. 15 l.p..

In via istruttoria, si chiede che venga ordinato all'Ufficio Scolastico Regionale ambito territoriale di Matera di depositare l'elenco dei docenti ammessi con riserva nelle graduatorie GAE in forza di provvedimenti cautelari adottati dal Giudice amministrativo per le classi di concorso oggetto di causa nonché l'elenco dei docenti, ammessi con riserva in detta graduatoria, al contempo inclusi nelle graduatorie GPS provinciali di cui in ricorso e, infine, l'elenco dei docenti per i quali, a seguito di caducazione del provvedimento cautelare di inclusione con riserva nelle graduatorie GAE è stata altresì disposta la rettifica del punteggio nelle graduatorie GPS.

Ai sensi dell'art. 14, secondo comma, del D.P.R. 115/02, si dichiara che per la presente causa è di valore indeterminabile, per cui è dovuto un contributo unificato di €. 259,00.

Riservata ogni ulteriore richiesta e produzione, anche in relazione al contegno processuale di controparte e con espressa riserva dei danni subiti e subendi.

Unitamente al presente ricorso ed alla procura alle liti, si depositano telematicamente, in copia, i seguenti documenti:

- 1) decreto dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, Ufficio IV, Ambito territoriale di Matera n. 65 del 30.06.2021;
- 2) decreto di rettifica punteggio del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "L. Settembrini" di Nova Siri, prot. n. 4129 18-06-2021;
- 3) decreto di rettifica punteggio del Dirigente Scolastico dell'Istituto "I. Morra" di Valsinni n. 4097 del 17.06.2021;



- 4) decreto dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, Ufficio IV, Ambito territoriale di Matera n. 17 dell'11.03.2021;
- 5) graduatoria GPS provincia Matera AA.SS. 2020/21 e 2021/2022;
- 6) decreto n. 107 del 17.09.2020 pubblicazione graduatorie
- 7) ordinanza n. 8272/2016 del 27.12.2016;
- 8) sentenza n. 9778/2020 TAR del Lazio;
- 9) appello Consiglio di Stato;
- 10) ordinanza Consiglio di Stato 507/21 del 04.02.2021;
- 11) decreto Tribunale di Lagonegro, in funzione di Giudice del Lavoro, R.G. n. 113/2021, del 29.01.2021;
- 12) decreto Tribunale di Torino del 26.04.2021;
- 13) decreto Tribunale di Torino del 04.01.2021.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto difensore, premesso:

-che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti al reinserimento con l'originario punteggio nelle graduatorie GPS della provincia di Matera valide per gli AA. SS 2020/21 e 2021/2022 per le classi di concorso AAAA e EEEE, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno degli altri docenti che, in caso di accoglimento del ricorso, verrebbero a vedersi scavalcata dalle ricorrenti nelle suddette graduatorie;

-che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle suddette graduatorie in posizione superiore a quella attualmente attribuita alle ricorrenti in forza dell'impugnata rettifica del punteggio;

Rilevato di conseguenza che:

-la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa e dispendiosa stante l'elevatissimo numero dei destinatari;



-l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106;

-la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;

-già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

-il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.- la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

-anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “... *nel caso di specie si ravvisano particolari esigenze che giustificano -ex art. 151 c.p.c.- l'autorizzazione alla notifica in modo diverso da quello previsto dalla legge, considerato, in particolare, che la denunciata complessità di notifica del ricorso a tutti i soggetti interessati non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici reclami ex art. 150 c.p.c.;...*” (Testualmente decreto Tribunale di Lagonegro, in funzione di Giudice del Lavoro, R.G. n. 113/2021, del 29.01.2021; Doc. 11; cfr., inoltre, decreto Tribunale di Torino del 26.04.2021 e del 04/01/2021; docc. 12 e 13).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore fa istanza affinché l'adito Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., voglia autorizzare la notifica del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie GPS della provincia di Matera per le classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), prima fascia, vigente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie:

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio IV, Ambito territoriale



di Matera Via Lucana, 196, 75100 Matera MT uspmt@postacert.istruzione.it
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Potenza
ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it.

Policoro, lì 14.10.2021

Avv. Francesco Mele

